

SENATO DELLA REPUBBLICA

VI LEGISLATURA

2^a COMMISSIONE

(Giustizia)

82° RESOCONTO STENOGRAFICO

SEDUTA DI MERCOLEDÌ 15 GENNAIO 1975

Presidenza del Presidente VIVIANI

INDICE

DISEGNI DI LEGGE

IN SEDE DELIBERANTE

Discussione e approvazione:

«Provvedimenti a favore dei ciechi»
(1054-B) (D'iniziativa del senatore De Luca)
(Approvato dal Senato e modificato dalla
Camera dei deputati in un testo unificato
con un disegno di legge d'iniziativa del
deputato Delfino):

PRESIDENTE	Pag. 1129, 1131
COPPOLA	1131
FILETTI	1131
LISI, relatore alla Commissione	1129
LUGNANO	1131
MAROTTA	1131
REALE, ministro di grazia e giustizia	1131

La seduta ha inizio alle ore 12,35.

L I S I , segretario, legge il processo verbale della seduta precedente, che è approvato.

IN SEDE DELIBERANTE

Discussione e approvazione del disegno di legge:

«Provvedimenti a favore dei ciechi» (1054-B),
d'iniziativa del senatore De Luca (Approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati in un testo unificato con un disegno di legge d'iniziativa del deputato Delfino)

P R E S I D E N T E . L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: «Provvedimenti a favore dei ciechi», d'iniziativa del senatore De Luca, già approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati in un testo unificato con un disegno di legge d'iniziativa del deputato Delfino.

Prego il senatore Lisi di riferire alla Commissione sulle modifiche apportate dalla Camera dei deputati.

L I S I , relatore alla Commissione. La Commissione affari costituzionali ha fatto pervenire il suo parere nel quale comunica

di non aver niente da osservare sul disegno di legge per quanto riguarda la sua competenza.

Come è noto, il Senato della Repubblica, nella seduta del 28 novembre 1973 e su parere conforme della Commissione giustizia e del Governo, ha approvato il disegno di legge n. 1054, di iniziativa del senatore De Luca, comunicato alla Presidenza il 12 aprile 1973 e recante il titolo: « Provvedimenti in favore dei ciechi ».

L'approvazione di tale disegno di legge è avvenuta senza che fossero apportate modifiche al testo proposto dal senatore De Luca, stante l'urgenza di rimuovere una situazione di evidente disagio determinato, nella categoria dei ciechi, per alcune formalità previste in vari adempimenti di natura giuridico-amministrativa; e ciò malgrado che in Aula si fosse evidenziata, da parte di qualche collega e del rappresentante del Governo, la perfettibilità del testo proposto dal senatore De Luca.

Il disegno di legge in esame — trasmesso alla Presidenza della Camera in data 4 dicembre 1973 — veniva assegnato, in sede referente, alla Commissione giustizia di tale ramo del Parlamento, la quale ne chiedeva il trasferimento in sede legislativa.

In tale sede, la trattazione del disegno di legge del senatore De Luca veniva unita a quella di analogo disegno di legge d'iniziativa dell'onorevole Delfino, recante il titolo « Identificazione personale e validità della firma apposta da persona cieca o minorata nella vista su atti pubblici o privati ».

Su proposta del relatore, la Commissione giustizia della Camera dei deputati concordava di redigere un testo unificato delle due proposte di legge, il quale veniva approvato, da tale Commissione, in sede legislativa, nella seduta del 3 ottobre 1974, con il titolo « Provvedimenti a favore dei ciechi » e suddiviso in quattro articoli.

Con l'articolo 1 si sancisce la piena capacità giuridica di agire delle persone affette da cecità, purchè non inabilite o interdette a norma degli articoli 414, 415 e 416 del codice civile; con l'articolo 2 si afferma che la firma di tali persone è in ogni caso vincolante, fermo il divieto di cui all'articolo 604, ultimo comma, del codice civile (che riguar-

da il testamento segreto); con l'articolo 3, si prevede che chi è affetto da cecità possa farsi assistere da persone di sua fiducia, nel compimento o anche nella redazione di un atto giuridico; con l'articolo 3, si prevede l'assistenza di due persone, di fiducia del cieco, nel compimento di atti sui quali quest'ultimo non sia in grado di apporre la propria firma o che non possa sottoscrivere neppure con il segno di croce.

Il relatore propone l'approvazione, nel testo licenziato dall'altro ramo del Parlamento, del disegno di legge in esame, del quale ribadisce la validità per i seguenti motivi.

Il disegno di legge tende soprattutto ad eliminare — come evidenziato da uno dei proponenti (senatore De Luca) — una situazione di mortificante inferiorità morale nella quale la categoria dei non vedenti viene a trovarsi di fronte al problema della firma per la riscossione di assegni e di vaglia presso gli Uffici postali.

Infatti, l'articolo 10 del regio decreto 30 maggio 1940, n. 775 (« Regolamento generale dei servizi postali ») dispone testualmente: « Per il pagamento agli analfabeti, agli impossibilitati a firmare ed ai ciechi, è necessario l'intervento di due persone note all'ufficiale pagatore, che attestino l'identità del percipiente e l'effettuata corresponsione della somma a lui dovuta, convalidando con la propria firma, seguita dalla qualifica « testimone », la quietanza apposta col segno di croce o con la firma del percipiente medesimo.

Ed anche se il legislatore ha inteso ottenere, con l'articolo 10, la garanzia di regolarità dell'operazione, balza evidente lo stridente contrasto tra tale norma e quanto disposto, per i ciechi, dal vigente codice civile il quale, con l'articolo 415, prevede solo la ipotesi della inabilitazione, peraltro ricorrendo alcune tassative condizioni (mancanza di una sufficiente educazione).

Sancire — come il disegno di legge in esame — la parità della firma dei ciechi a quella degli altri cittadini rappresenta anche un doveroso atto di rilevante contenuto sociale e morale in favore di una categoria già tanto sofferente per la sua infermità e verso la quale ognuno nutre profondo senso di solidarietà.

2^a COMMISSIONE

82° RESOCONTO STEN. (15 gennaio 1975)

Propongo, pertanto, l'approvazione del disegno di legge nel testo modificato dalla Camera dei deputati.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale sulle modifiche apportate dalla Camera dei deputati.

MAROTTA. La Commissione di controllo provinciale della Regione siciliana ebbe ad annullare la nomina a sindaco del comune di Agira, se ben ricordo, di un cieco di guerra, adducendo come motivo il fatto che costui non aveva la capacità di intendere e di volere per la sua menomazione e che pertanto come pubblico ufficiale non avrebbe potuto agire convenientemente nell'espletamento del suo mandato. La Commissione di giustizia amministrativa, allora presieduta dal Presidente di sezione del Consiglio di Stato Bozzi, applicò, per la prima volta, con sentenza (ed è l'unica sentenza del genere che sia stata riportata su tutte le pubblicazioni, anche estere) il principio del pari diritto dei ciechi all'elettorato attivo e all'elettorato passivo. Pertanto, debbo dichiarare che mi soddisfa pienamente la dizione dell'articolo 1 del disegno di legge in esame, che coincide perfettamente con la sentenza che mi sono testè permesso di ricordare agli onorevoli colleghi.

FILETTI. Una migliore disciplina giuridica a favore dei ciechi si rendeva necessaria in quanto il codice civile prevede la tutela dei loro diritti soltanto agli articoli 415 e 604, ultimo comma.

Il Senato in precedenza aveva approvato il provvedimento in un testo forse troppo generico nella sua articolazione, per cui la Camera dei deputati ha voluto apportare delle modificazioni anche in relazione ad un altro disegno di legge, d'iniziativa del deputato Delfino.

Così come oggi è enucleata, la nuova disciplina a favore dei ciechi ci può soddisfare, in quanto effettivamente viene a tutelare i diritti di queste persone tanto gravemente colpite.

Per questi motivi, a nome del Gruppo al quale appartengo, esprimo parere favorevole all'approvazione del disegno di legge nel testo modificato dalla Camera dei deputati.

COPPOLA. Dichiaro, a nome del Gruppo della Democrazia cristiana, che voterò anch'io a favore del disegno di legge.

LUGNANO. Anche il nostro Gruppo vota a favore del provvedimento per le stesse ragioni addotte dal senatore Marotta.

PRESIDENTE. Poichè nessun altro domanda di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale sulle modifiche apportate dalla Camera dei deputati.

RALE, ministro di grazia e giustizia. Il Governo, come già alla Camera, dichiara di essere favorevole al disegno di legge.

PRESIDENTE. Passiamo ora all'esame delle modificazioni introdotte dalla Camera dei deputati.

Do lettura dell'articolo 1 nel testo modificato dalla Camera dei deputati:

Art. 1.

La persona affetta da cecità congenita o contratta successivamente, per qualsiasi causa, è a tutti gli effetti giuridici pienamente capace di agire, purchè non sia inabilitata o interdetta a norma degli articoli 414, 415 e 416 del codice civile.

Poichè nessuno domanda di parlare, lo metto ai voti.

(È approvato).

Do lettura del testo dell'articolo 2 modificato dalla Camera dei deputati:

Art. 2.

La firma apposta su qualsiasi atto, senza alcuna assistenza, dalla persona affetta da cecità, è vincolante ai fini delle obbligazioni e delle responsabilità connesse.

Poichè nessuno domanda di parlare, lo metto ai voti.

(È approvato).

Do lettura del comma aggiunto all'articolo 2 dalla Camera dei deputati:

Resta fermo il divieto di cui all'articolo 604, ultimo comma, del codice civile.

2^a COMMISSIONE

82° RESOCONTO STEN. (15 gennaio 1975)

Poichè nessuno domanda di parlare, lo metto ai voti.

(È approvato).

Metto ai voti l'articolo 2 quale risulta nel testo modificato.

(È approvato).

Do lettura del testo dell'articolo 3 modificato dalla Camera dei deputati:

Art. 3.

Per espressa richiesta della persona affetta da cecità è ammessa ad assistere la medesima, nel compimento degli atti di cui all'articolo 2, o a partecipare alla loro redazione, nei limiti indicati dall'interessato, altra persona cui egli accordi la necessaria fiducia.

Poichè nessuno domanda di parlare, lo metto ai voti.

(È approvato).

Do lettura del secondo comma dell'articolo 3, aggiunto dalla Camera dei deputati:

La persona che, ai sensi del comma precedente, presta assistenza nel compimento di un atto, deve apporre su di esso, dopo la firma del cieco, la propria, premettendo ad essa le parole « il testimone ».

Poichè nessuno domanda di parlare, lo metto ai voti.

(È approvato).

Do lettura del terzo comma dell'articolo 3, aggiunto dalla Camera dei deputati:

La persona che, ai sensi del primo comma, partecipa alla redazione di un atto, deve apporre su di esso, dopo la firma del cieco, la propria, premettendo le parole « partecipante alla redazione dell'atto ».

Poichè nessuno domanda di parlare, lo metto ai voti.

(È approvato).

Metto ai voti l'articolo 3 quale risulta nel testo modificato.

(È approvato).

Do lettura dell'articolo aggiunto dalla Camera dei deputati:

Art. 4.

Quando la persona affetta da cecità non è in grado di apporre la firma, effettua la sottoscrizione con un segno di croce; se non può sottoscrivere neppure con il segno di croce, ne è fatta menzione sul documento con la formula « impossibilitato a sottoscrivere ».

Nei casi previsti nel comma precedente il documento è perfezionato con l'intervento e la sottoscrizione di due persone designate ai sensi dell'articolo 3.

Poichè nessuno domanda di parlare, lo metto ai voti.

(È approvato).

La Camera dei deputati ha soppresso l'articolo 4 del testo da noi in precedenza approvato.

Poichè nessuno domanda di parlare, metto ai voti tale soppressione.

(È approvata).

Metto ai voti il disegno di legge nel suo complesso nel testo modificato dalla Camera dei deputati.

(È approvato).

La seduta termina alle ore 12,50.

ERRATA CORRIGE

Nel 74° Resoconto stenografico (seduta del 9 luglio 1974), a pag. 1056, seconda colonna, l'ultimo capoverso è sostituito dal seguente: « Rimane altresì stabilito che il relatore presenterà all'Assemblea il testo degli articoli approvati dalla Commissione. Il testo unificato assumerà il titolo del disegno di legge n. 1422: " Nuove norme contro la criminalità " ».

SERVIZIO DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Il consigliere parlamentare delegato per i resoconti stenografici
DOTT. FRANCO BATTOCCHIO